



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE

T.A.R. Veneto, sez. III, 28/05/2025, n. 836: Sui principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato rispetto ai quali opera come vero e proprio spartiacque l'art. 4 del Codice, attribuendo loro un rilievo primario rispetto agli altri principi generali, fermo restando il rispetto dei principi di legalità e di concorrenza.

Nel caso esaminato dal TAR Veneto la ricorrente era risultata aggiudicataria in una procedura negoziata per la fornitura di dispositivi medici. In seguito ad istanza di annullamento in autotutela da parte della seconda classificata, la stazione appaltante riesaminava la documentazione e rilevava la non corrispondenza a quanto prescritto dalla lex specialis di gara con riferimento a uno dei componenti offerti dall'aggiudicataria.

L'aggiudicazione veniva quindi annullata perché detto componente era privo, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, della richiesta certificazione come dispositivo medico ai sensi della normativa europea.

La ricorrente impugnava la determinazione di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione stessa. Invero, la peculiarità del caso specifico è che la mancanza di uno dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara è stata acclarata, dalla stazione appaltante, non durante la gara, ma nell'ambito di un procedimento di secondo grado di autotutela decisoria. Il che rimanda all'ulteriore peculiarità della fattispecie, costituita dal



fatto che il procedimento di secondo grado concerne un “rapporto amministrativo trilaterale” – stazione appaltante, impresa aggiudicataria e impresa seconda classificata – in cui l’interesse pubblico sotteso all’annullamento in autotutela del provvedimento illegittimo si confronta con gli interessi (fra loro confliggenti) del destinatario degli effetti favorevoli dell’atto e del terzo controinteressato.

Il TAR Veneto, nel decidere il caso concreto, rileva che assumono significativo rilievo i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, nonché il principio dell’affidamento: si tratta degli stessi principi invocati dalla ricorrente per valorizzare, in particolare, la circostanza che, nel lasso di tempo tra l’aggiudicazione e il provvedimento di annullamento in autotutela, il dispositivo oggetto di causa ha ottenuto la certificazione come dispositivo medico richiesto dagli atti di gara.

Il Collegio afferma che l’art. 4 D. Lgs. n. 36/2023, stabilendo che le disposizioni contenute nel Codice “si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” (principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato), è un vero e proprio spartiacque in quanto questi primi tre articoli forniscono la chiave di lettura e di interpretazione di tutte le disposizioni del codice stesso, nonché dell’operato delle stazioni appaltanti.

Il TAR osserva, tuttavia, che, allo stesso tempo, dal tenore letterale degli articoli 1 e 2 del Codice si evince che il principio di risultato deve essere sempre rapportato con il principio di legalità e che il principio della fiducia postula l’azione legittima della stazione appaltante. Il principio di legalità, quindi, è un limite chiaro al principio del risultato “che non può essere ritenuto idoneo a sanare l’illegittimo esercizio del potere amministrativo da parte della stazione appaltante”.

La ricorrente, adducendo di aver presentato la migliore offerta, sia tecnica, sia economica, non poteva quindi invocare l’applicazione del principio del risultato per contrastare l’annullamento dell’aggiudicazione in suo favore.

Infatti, come già anticipato, quest’ultimo principio non può prevalere sui principi di legalità e di concorrenza e sui connessi principi di parità di trattamento e di non discriminazione: il perseguimento del risultato non può, quindi, giustificare il sovvertimento delle regole della gara, alla cui osservanza la stessa stazione appaltante si è autovincolata (tra cui, nello



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

specifico, la prescrizione del capitolato speciale che imponeva, per tutti i componenti e i dispositivi offerti, la conformità alla normativa europea al momento della presentazione delle offerte, in quanto la qualità di dispositivi medici garantiva adeguati livelli di sicurezza e garanzie di affidabilità per la tutela della salute dei pazienti).

Quanto al principio dell'affidamento, positivizzato dall'art. 5 d.lgs. n. 36 del 2023, nell'intenzione del legislatore l'affidamento riposto dall'operatore economico, per essere meritevole di tutela, dev'essere incolpevole, nel senso che l'interessato può utilmente invocare il principio stesso solo se ha agito correttamente ed in buona fede. Recita, infatti, il comma 3 del citato art. 5 che "In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti".

Inoltre, fermo restando il prevalente interesse pubblico alla tutela della salute (sotteso alla prescrizione del capitolato speciale sopra richiamata), il TAR rileva che l'aggiudicazione nei confronti della ricorrente non avrebbe potuto consolidarsi anche in ragione dell'interesse della seconda classificata a pretendere il rispetto delle regole fissate dalla stazione appaltante nella lex specialis, interesse, quest'ultimo, anch'esso, evidentemente, meritevole di tutela nell'ambito del doveroso bilanciamento che, all'atto dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, impone di considerare la posizione dei destinatari al pari di quella dei controinteressati.

[Consulta la sentenza](#)